



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Francesco Falchetto, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Soddu, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12,

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice del pubblico
concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, bandito con D.M. 18.10.2016 n. 676, ha giudicato il sig.
Francesco Falchetto inidoneo per mancato superamento della prova di acquaticità;

- del provvedimento con il quale è stata disposta la sua esclusione dalle ulteriori prove del concorso;
- della nota 27.11.2017 n. 9161 della comunicazione della Commissione esaminatrice 10.11.2017;
- ove occorra, dell'art. 7 del D.M. N. 676/2016 e dell'allegato B nella parte in cui stabiliscono una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10;
- di ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

Annullamento del bando e della direttiva tecnica nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria.

annullamento del d.m. 14.11.2018 n. 237 del Ministro dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per gli affari generali – “Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” - nella parte in cui Francesco Falchetto non è annoverato tra i vincitori o, in via subordinata, tra gli idonei. E di ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo. Dei provvedimenti già impugnati con il ricorso: provvedimenti con i quali la Commissione esaminatrice ha giudicato Francesco Falchetto inidoneo per mancato superamento della prova di acquaticità ed è stata disposta la sua esclusione dalle ulteriori prove del concorso; nota 27.11.2017, n. 9161 e comunicazione della Commissione esaminatrice 10.11.2017; bando di cui al d.m. 18.10.2016, n. 676; direttiva tecnica 11.3.2016; ove occorra, degli ulteriori atti depositati dall'Amministrazione in giudizio il 19.1.2018 (prot. 2018005369) e il 20.1.2018 (prot. 2018005783) e quelli rilasciati il 5.1.2018 (prot. 2018001307) a seguito di istanza d'accesso: Relazione del Ministero, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli affari generali, Ufficio II, Affari concorsuali e contenzioso, firmata digitalmente dal

dirigente Di Michele Furno (senza data); verbale della I sottocommissione d'esame 2.11.2017; scheda di valutazione della prova motoria svolta dal ricorrente; nota 4.1.2018, n. 81, note della Commissione concorsuale 20.11.2017 e 22.12.2017; verbale della Commissione Di Concorso 29.9.2017 n. 24

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

considerato che l'istanza può essere accolta;

che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio;

conseguentemente il Collegio dispone la integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti, oggetto del presente scrutinio, per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet dell'amministrazione resistente di :

- un sunto del ricorso originario e dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incombenzi la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni quindici dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il

rispetto dell'incombente in questione.

Fissa per il prosiegua l'udienza pubblica del 2 dicembre 2019.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosiegua l'udienza pubblica del 2 dicembre 2019.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.